



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio Ardigo'
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 893 \2016 promossa da:

[REDACTED] rappresentata e difesa dagli
avv. Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi ed elettivamente domiciliata
presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rimini - c/o Palazzo di Giustizia -
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 11 - 47923 Rimini (RN)

RICORRENTE

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE dell'EMILIA
ROMAGNA - UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI FORLÌ-
CESENA e RIMINI ;** rappresentati e difesi ex art. 417 bis cpc dalla funzionaria
dott.ssa Antonia CASSALIA ed elettivamente domiciliati presso la sede
dell'Ambito Territoriale di Rimini sita a Rimini in Corso d'Augusto n. 231

nonché contro i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive
dell'ambito territoriale della Regione Lazio e Regione Emilia Romagna e delle
Province di Roma, Frosinone, Rimini, L'Aquila e nei confronti di tutti i docenti
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti gli ambiti territoriali
italiani, Scuola Primaria per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) di cui
alla domanda di mobilità 2016/2017 relativa al triennio a partire dall'anno
scolastico 2016/2017 ed individuati nominativamente dal bollettino trasferimenti

PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro

Visto l'art. 429 cpc

pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da [REDACTED] con ricorso depositato il giorno 11\10\2016, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, l'AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI e l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA:

1) Confermato il provvedimento di urgenza ex art. 700 in data 29\12\2016 e disapplicato incidentalmente ogni atto amministrativo nella parte contrastante ed in particolare il provvedimento di assegnazione della parte ricorrente presso l'ambito territoriale Emilia Romagna 0022 , condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti a rivalutare l'assegnazione della sede di lavoro della parte ricorrente tenendo in debita considerazione il punteggio vantato dalla docente , secondo l'ordine delle preferenze di ambito territoriale espresse nella domanda e con riferimento a tutti i posti disponibili utilizzati per la procedura di "Mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale scuola primaria- anno scolastico 2016/2017 .

2) Condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA , e con esso l'AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI e l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali delle due fasi d'urgenza e di merito che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in [REDACTED] (a titolo di rimborso delle spese forfettarie) oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .

Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 23/03/2017

Il Giudice

dott. Lucio Ardigo'